

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'attuazione delle azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione*Doc. COM(83) 695 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che nel quadro degli sforzi compiuti per contribuire alla lotta contro la fame nel mondo, la Comunità dovrebbe applicare ogni mezzo utile ad incitare i paesi in via di sviluppo ad impegnarsi risolutamente in una strategia alimentare;

considerando che essa dovrebbe contribuire a detti sforzi con un sostegno importante;

considerando che è possibile rafforzare questo sostegno con una maggiore flessibilità dell'aiuto alimentare, permettendo in particolare di convertire le azioni di aiuto alimentare in un sostegno finanziario ad azioni nel campo dello sviluppo agricolo ed alimentare;

considerando che è opportuno definire le azioni da intraprendere per l'attuazione di tali azioni sostitutive;

considerando che è opportuno prevedere una procedura per la gestione di detti aiuti e che il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede all'articolo 8 una procedura che potrebbe essere adeguata a questo scopo;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua, a favore dei paesi in via di sviluppo, azioni sostitutive dell'aiuto alimentare sotto forma di aiuto finanziario e tecnico, secondo i criteri e le procedure previsti nel presente regolamento.

Articolo 2

Le azioni sostitutive possono essere attuate a vantaggio e su richiesta dei paesi in via di sviluppo, che possono beneficiare delle azioni di aiuto alimentare della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 3331/82 per una parte o la totalità dei quantitativi dell'aiuto alimentare, che siano o potrebbero essere loro assegnati, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle riserve nel paese, nonché della situazione alimentare della popolazione.

Articolo 3

Le azioni sostitutive sono destinate a coprire il finanziamento delle azioni nel campo dello sviluppo agricolo ed alimentare nei paesi in via di sviluppo, in particolare contribuendo al finanziamento:

- della fornitura di mezzi di produzione essenziali alla produzione alimentare;
- di operazioni di credito rurale;
- di operazioni di immagazzinaggio a livello di agricoltori, di villaggio, di zona, di regione o di nazione;
- di operazioni di commercializzazione, trasporto, distribuzione o trasformazione dei prodotti alimentari locali;
- di attività di ricerca applicata o di formazione pratica «in loco»;
- di progetti di sviluppo della produzione alimentare,

e di tutte le altre azioni intese ad un miglioramento dell'autosufficienza alimentare.

Articolo 4

L'aiuto è concesso dalla Comunità in forma autonoma o sotto forma di cofinanziamento con Stati membri o con organismi specializzati.

(¹) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

Articolo 5

L'aiuto della Comunità viene concesso a titolo di aiuto non rimborsabile.

Articolo 6

1. L'aiuto può coprire le spese in valuta estera, nonché le spese locali necessarie all'attuazione delle azioni, ivi comprese le spese di manutenzione e di funzionamento.

Le imposte, i dazi e le altre tasse sono esclusi dal finanziamento comunitario.

2. Gli eventuali fondi di contropartita, che potrebbero risultare dalle azioni previste all'articolo 3, sono utilizzati conformemente agli obiettivi fissati dal presente regolamento e di comune accordo con la Comunità.

Articolo 7

La partecipazione a gare, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Questa partecipazione può essere estesa alla persone fisiche e giuridiche di altri paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto comunitario, in particolare nel caso di cofinanziamento o al fine di evitare un aumento eccessivo del costo delle azioni, a causa delle distanze, delle difficoltà di trasporto o dei termini di fornitura.

Tale partecipazione di altri paesi in via di sviluppo riveste un carattere eccezionale ed è autorizzata caso per caso, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 8

Le decisioni relative alla concessione di un aiuto sono adottate dalla Commissione, previa consultazione del

comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3331/82, e in conformità con la procedura prevista all'articolo 8 del suddetto regolamento.

Tale comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione delle azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare che venga ad esso sottoposta dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 9

Nei limiti delle decisioni adottate in virtù dell'articolo 8, la Commissione decide le condizioni di fornitura dell'aiuto.

Articolo 10

La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

1. La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie per la buona esecuzione delle azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare.

2. Gli Stati membri prestano alla Commissione tutta l'assistenza necessaria a tal fine, e forniscono in particolare tutte le informazioni necessarie alla buona esecuzione delle azioni.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto

Doc. COM(83) 697 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per l'economia di uno Stato membro che si trovi in una situazione particolare, il fatto di sopportare un onere non adeguato nel finanziamento del bilancio comunitario può dar luogo ad una situazione incompatibile con il buon funzionamento della Comunità;